

gli altri Stati, in vigore al 1^o gennaio 1911.

DATA della scadenza	Tariffa speciale	Clausola della nazione più favorita	OSSERVAZIONI
—	no	si	
Indeterminata	—	—	
31 dic. 1917 con fa- coltà di denuncia per il 1 ^o genn. 1916	si	si	
—	no	si	
—	no	no	L'articolo 3 del trattato pattuisce l'uguaglianza coi nazionali in materia di commercio e navigazione nei sudditi di ognuna delle due parti nell'altro Stato; una dichiarazione che fa seguito al trattato impegnava i due Governi a negoziare un accordo commerciale entro due anni dalla data del trattato.
31 dicembre 1912	si	si	La tariffa speciale riguarda la riduzione del dazio sul caffè all'entrata in Italia. Prorogato con scambio di note 15 maggio e 4 giugno 1910.
—	si V. oss.	si	La tariffa speciale riguarda soltanto i dazi d'entrata in Bulgaria.
—	—	—	Lo scambio di note pattuisce la reciprocità della franchigia per il mobilio dei sudditi di uno dei due paesi che si stabiliscono nell'altro.
—	no	V. oss.	L'accordo pattuisce l'applicazione della tariffa convenzionale italiana a un determinato numero di merci canadesi, e della tariffa intermedia canadese a un determinato numero di merci italiane.
—	—	—	Il trattato, che attende la sanzione del Parlamento italiano, non ha data di scadenza ed è denunciabile in qualunque tempo con preavviso di 12 mesi. Esso contiene la clausola della nazione più favorita a beneficio delle due parti, fatta eccezione per le speciali riduzioni doganali che il Chili concedesse unicamente ad altri Stati del Sud o del Centro-America.
Indeterminata	si	si	Le tariffe speciali stipulate nel trattato riguardano soltanto l'importazione di merci italiane in Cina; così pure la clausola della nazione più favorita è pattuita a solo beneficio dell'Italia; ma questa, per benevola tradizione e per reciprocità di trattamento, la accorda anche alle merci cinesi importate in Italia.